



*Giunta Regionale della Campania*  
*Dipartimento delle Risorse Finanziarie,*  
*Umane e Strumentali*  
*Direzione Generale per le Risorse Finanziarie*  
*Centro Direzionale Isola C5 – 80143 Napoli*

REGIONE CAMPANIA

**Prot. 2015. 0049611 26/01/2015 11,48**

Mitt. : 5513 Direzione Generale per le risorse...

Ass. : Gabinetto del Presidente

Classifica : 0. Fascicolo : 11 del 2015



Agli Uffici di Diretta Collaborazione  
del Presidente

All'Autorità di Audit

Ai Direttori Generali

Agli Uffici Speciali

Ai Dirigenti delle UOD per il tramite  
delle Direzioni Generali

LORO SEDI

e p.c

All'Assessore al Bilancio Ragioneria  
e Tributi

Al Capo di Gabinetto

Al Capo Dipartimento Risorse  
Finanziarie, Umane e Strumentali

LORO SEDI

**TRASMESSA ESCLUSIVAMENTE VIA PEC**

**Oggetto: Split payment – art. 1, comma 629 legge n. 190/2014 – Direttive operative.**

Con l'entrata in vigore della disposizione specificata in oggetto è stato introdotto l'art. 17 ter al DPR n. 633/1972 ed è stato previsto che:

*“Per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dello Stato.... degli enti pubblici territoriali.... per i quali i suddetti cessionari o committenti non sono debitori d'imposta ai sensi delle disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto, l'imposta è in ogni caso versata dai medesimi secondo modalità e termini fissati dal Ministro dell'economia e delle finanze.”*

Il comma 2 del medesimo art. ha escluso, invece, da tale istituto i compensi per prestazioni di servizi assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo di imposta sul reddito.

Nelle more del decreto di attuazione citato dalla norma il Ministero dell'economia e delle finanze, con comunicato stampa del 9 gennaio 2015 ha anticipato che tale meccanismo di scissione del pagamento:

- a) si applica esclusivamente per i pagamenti a fronte dei quali l'amministrazione non riveste la qualifica di debitore IVA (ad esempio operazioni sottoposte al regime dell'inversione contabile di cui agli art. 17 e 74 del DPR n. 633/72, ovvero gli acquisti intracomunitari), e pertanto sia per gli acquisti rientranti nelle attività istituzionali che commerciali;
- b) si applica soltanto alle operazioni fatturate a partire dal 1 gennaio 2015 per le quali l'esigibilità dell'imposta si verifichi successivamente a tale data;
- c) per momento di esigibilità dell'imposta si individua il momento di pagamento della fattura ovvero, su opzione dell'amministrazione acquirente, il momento di ricezione della fattura.

Premesso quanto sopra, i provvedimenti di spesa relativi alla liquidazione di somme per l'acquisto di beni e prestazioni di servizi, per poter essere eseguiti dalla scrivente Direzione Generale nel rispetto della sopravvenuta normativa e fatto salvo diverse ed ulteriori indicazioni fornite dal Ministero in sede di decreto di attuazione, dovranno in primo luogo, obbligatoriamente, avere, quale allegato e parte integrante dell'atto, la fattura oggetto del provvedimento di liquidazione; ciò al fine di rilevare le somme imponibili e le aliquote IVA applicate.

In secondo luogo lo stesso provvedimento dovrà esplicitamente disporre:

1. il pagamento a favore del beneficiario della somma esposta in fattura al netto dell'IVA addebitata in via di rivalsa (avendo cura di specificare sempre l'importo);
2. il pagamento della somma IVA a favore dell'Erario (avendo cura di specificare sempre l'importo), nei modi e nei termini previsti dalla legge.

Con specifico riferimento al momento di esigibilità dell'imposta, in relazione al quale sorge l'obbligo per l'amministrazione regionale di procedere al versamento dell'IVA addebitata in via di rivalsa, si sottolinea che in caso di pagamento di fatture tramite l'istituto della compensazione:

- la somma oggetto della stessa dovrà necessariamente essere relativa all'importo al netto dell'imposta sul valore aggiunto;
- il momento di esigibilità dell'imposta, secondo quanto evidenziato al sopra indicato punto c), è determinato esclusivamente dal giorno in cui viene disposta la compensazione stessa.

Ne consegue necessariamente che il provvedimento di spesa che dispone il pagamento di una fattura tramite compensazione dovrà essere tempestivamente adottato e trasmesso, **con evidenza dell'urgenza**, alla scrivente Direzione per consentire il rispetto dei termini di versamento dell'IVA all'Erario ed evitare di incorrere in sanzioni per ritardato pagamento.

Si invitano le strutture in indirizzo tutte, stante la notevole rilevanza contabile e fiscale della fattispecie, a dare la massima diffusione possibile della presente nota.

Il Dirigente UOD 551312

Dr. Aurelio Vaccher



Il Dirigente UOD 551304

dr. Antonietta Mastrocola



Il Direttore Generale  
dr. Bruno Rosati

